

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 119 Del 06-12-2018

Oggetto: CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE. PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre alle ore 13:00, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	VICE SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
QUINTILI BENITO	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Dr. Cesetti Alberto

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese;

D E L I B E R A

IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

DI DISPORRE, l'elargizione di un contributo economico a favore della famiglia affidataria del minore M. C., per il periodo di affidamento;

DI DARE ATTO che in base alla normativa regionale in materia, l'importo mensile del contributo è pari ad €.574,50, da imputare al capitolo 19578 del bilancio 2018 - 2020.

I RESPONSABILI DI SETTORE, ciascuno per quanto di competenza, provvederanno con propri atti all'attuazione del presente provvedimento.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.

QUINDI, con successivi voti, unanimi, favorevoli, resi in forma palese, **DICHIARA** il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Falerone, in ottemperanza all'attuale normativa e nell'attuazione degli indirizzi di politica sociale statale e regionale, in ambito di minori:

- garantisce protezione, tutela e diritti ed in particolare quello che è il diritto essenziale, quale il diritto all'educazione "nell'ambito della propria famiglia" (L. 184/83, Art. 1);
- individua quale primo compito istituzionale quello di sostenere, con la propria azione, la famiglia e, qualora questa sia temporaneamente in difficoltà, quello di provvedere ad assicurare al minore cura ed educazione per il tempo necessario alla famiglia d'origine di ristabilirsi e recuperare le sue funzioni genitoriali;
- promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della Comunità;

Preso atto che l'Istituto dell'Affidamento Familiare è regolamentato, in particolare, dal seguente complesso normativo:

- Legge n. 184 del 4 maggio 1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale" sottoscritta all'Aja il 29 maggio 1983;
- Legge n. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.C.M. 14.02.2001;
- Legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Modifiche alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 – Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori – nonché al Titolo VIII del Libro Primo del Codice Civile";
- Linee di indirizzo nazionali per l' Affidamento Familiare del 2012;
- Legge Regionale n. 8 del 14.03.1994 e successive modifiche;
- Legge Regionale n. 32 del 01.12.2014 "Sistema Regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia";
- Delibera Giunta Regionale n. 202 del 03.06.1998, "Indirizzi per l'organizzazione del servizio ed attività consultoriale";
- Delibera Giunta Regionale n. 869 del 17.06.2003, "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni";
- Delibera Giunta Regionale n. 865 del 11.06.2012 "Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia";
- Delibera Giunta Regionale n. 1413 del 08.10.2012 "Modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012 Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia;
- Delibera Comitato Sindaci n.8 del 29/03/2018 "Approvazione Linee guida affidamento familiare".

Dato atto che lo scopo generale dell’Affidamento Familiare è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un inserimento in struttura comunitaria. L’Affidamento Familiare è un intervento di norma temporaneo e prevede il collocamento presso una famiglia o persona affidataria ritenuta in grado di provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione, all’istruzione del minore affidato.

Tenuto presente che L’affidamento può essere:

-**consensuale**: disposto dal Sindaco del Comune di residenza del minore su proposta dell’équipe tecnica integrata, previo consenso dei genitori o del tutore e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (L. 149/2001, Art.1, c.1). L’affidamento viene attivato in presenza di un progetto, concordato tra operatori, famiglia naturale e famiglia affidataria, nel quale devono essere indicati compiti, ruoli, obiettivi e tempi dell’affidamento.

- **giudiziario**: quando, a tutela del minore, sia avviato dall’équipe tecnica integrata a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni, indipendentemente dal consenso o meno della famiglia d’origine (L. 149/2001 Art.1, c.2).

Tenuto ancora presente l’affidamento familiare può essere articolato secondo tipologie diverse sulla base di norme e bisogni presenti nella realtà familiare del minore:

a) **Affidamento residenziale intra-familiare o a parenti**: consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado (famiglie o single). Tale forma di affidamento, di fatto, non richiede alcun provvedimento né amministrativo né giudiziario in quanto la disponibilità e l’aiuto tra persone che hanno tra loro un vincolo di parentela è espressione di solidarietà e un obbligo indicato dall’art. 433 del C.C.

Se l’affidamento intra-familiare è consensuale e non superiore ai sei mesi, la legge non prevede segnalazione all’autorità giudiziaria. Deve invece essere fatta la segnalazione al G.T. (Giudice Tutelare) qualora lo stesso si dovesse protrarre oltre i sei mesi.

Si può ricorrere a questa forma di affidamento nel caso in cui soggetti, resisi disponibili all’interno del contesto familiare allargato, non evidenzino situazioni di rilevante disagio personale, dispongano di sufficienti risorse sul piano affettivo-relazionale e materiale, siano disponibili a collaborare con i servizi e non si rilevi la presenza di elevata conflittualità con la famiglia d’origine.

b) **Affidamento residenziale etero-familiare**: consiste nell’accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale (single), che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d’origine del minore. L’affidamento può essere sia consensuale che non consensuale con la famiglia di origine.

Nel primo caso è sufficiente che venga comunicato al Giudice Tutelare.

Nel secondo caso invece, se il minore è già oggetto di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, è necessario un provvedimento giudiziario, altrimenti dovrà essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il T.M., che ne curerà la trasmissione al Tribunale per i Minorenni.

Si ricorre all’affidamento etero-familiare qualora i soggetti resisi disponibili all’interno della famiglia allargata del/dei minore/i presentino situazioni di disagio personale e/o familiare significativi, oppure

non dispongano di sufficienti risorse sul piano affettivo e/o materiale, o, ancora, nell'eventualità che vi siano dinamiche relazionali conflittuali o disfunzionali con la famiglia originaria del minore, potenzialmente lesive rispetto all'esigenza di tutela dello stesso.

c) Affidamento part-time (o diurno o di appoggio familiare): per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia d'origine e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata e/o per alcuni giorni della settimana. E' una forma flessibile di tutela, finalizzata ad evitare, per quanto possibile, l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare d'origine, attuando anche tutti gli interventi di supporto/assistenza utili allo stesso. Questa forma flessibile di servizio consiste nell'accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana o anche per periodi molto brevi e ben definiti, a seconda del progetto predisposto a sostegno della famiglia d'origine e per la tutela del minore.

Tale tipo di affidamento può essere utilizzato per minori che non necessitano di un allontanamento dal loro nucleo familiare d'origine.

In ogni caso, se il minore è oggetto di un procedimento presso il T.M., sarà necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria o del tutore se verso i genitori sono stati adottati provvedimenti limitativi della responsabilità.

DATO ANCORA ATTO che:

- il minore M.C., seguito dai servizi sociali del Comune di Falerone, è stato affidato a far data dal 13.09.2017 ad una famiglia;

- occorre procedere all'assegnazione del contributo alla famiglia affidataria, ai sensi della DGR 1413 del 08.10.2012 e della delibera Comitato Sindaci n.8 del 29/03/2018 "Approvazione Linee guida affidamento familiare";

Tutto ciò premesso;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

DI DISPORRE, l'elargizione di un contributo economico a favore della famiglia affidataria del minore M. C., per il periodo di affidamento;

DI DARE ATTO che in base alla normativa regionale in materia, l'importo mensile del contributo è pari ad €574,50, da imputare al capitolo 19578 del bilancio 2018 - 2020.

I RESPONSABILI DI SETTORE, ciascuno per quanto di competenza, provvederanno con propri atti all'attuazione del presente provvedimento.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 06-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLONI FEDERICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 06-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Prot. n. 11313

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 27-12-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 27-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27-12-2018 al 11-01-2019 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.11313 in data 27-12-18 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;

- È divenuta esecutiva il giorno 06-12-18:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto